

OGGETTO: Abrogazione della mobilità. Recupero anticipazioni ex art. 4, co. 3, legge n. 223/91.

In merito a quanto richiesto nel quesito in oggetto, si osserva quanto segue.

L'articolo 2, comma 71 della legge n. 92/2012 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dell'art. 5, co. 4, 5 e 6, nonché degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: il versamento del contributo d'ingresso alla mobilità, le liste di mobilità, l'indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.

I lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l'iscrizione nelle liste decorrerebbe dal 1 gennaio 2017, giorno successivo a quello di licenziamento (v. circolare n. 2/2013) e data da cui la normativa di riferimento risulterà abrogata.

Tali lavoratori, quindi, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo, saranno tutelati - ricorrendone i presupposti - esclusivamente dalla NASpI.

In merito al contributo d'ingresso alla mobilità si osserva quanto segue.

L'art. 5, comma 4, L. n. 223/1991, dispone che per ciascun lavoratore posto in mobilità, le aziende sono tenute a versare in 30 rate mensili, alla gestione degli interventi assistenziali dell'INPS una somma pari a 6 volte (3 volte in caso di accordo sindacale) il trattamento iniziale di mobilità.

Dall'importo globale del contributo d'ingresso alla mobilità così come determinato ai sensi del sopracitato art.5, co.4, va sottratta l'anticipazione già versata nella fase di avvio della procedura di mobilità.

Ai sensi dell'art. 4 co.3, legge n. 223/91, detta anticipazione è rapportata ad una mensilità del trattamento massimo d'integrazione salariale moltiplicato il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti, numero che può quindi essere superiore a quello dei dipendenti, poi, effettivamente collocati in mobilità.

A seconda quindi del numero dei lavoratori effettivamente collocati in mobilità, rispetto a quelli ritenuti eccedenti nella fase di avvio della procedura, il risultato aritmetico dell'operazione può essere a credito o a debito dell'azienda.

Nel caso in cui l'importo sia a credito, il recupero degli importi corrisposti a titolo di tassa d'ingresso della mobilità avviene mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, esposti sulla medesima matricola aziendale con la quale è stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo 4, co.3, legge 223/91.

Nel caso sia a debito, l'azienda divide l'importo residuale in trenta rata mensili, senza aggravio d'interessi.

Ciò premesso si osserva come le aziende che procedano ad avviare una procedura di licenziamento collettivo ex articoli 4 o 24 della legge 223/91 entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell'anticipazione che del contributo d'ingresso alla mobilità.

Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d'ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l'abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017.

Il venir meno dell'obbligo di versamento del contributo d'ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo.

Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto, in analogia con quanto disposto dall'art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/91.

In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio nella prima denuncia Uniemens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice "G800", avente il significato di "Recupero ai sensi dell'art. 4, co. 10, legge n. 223/91".

Parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo di cui all'articolo 2, c. 31 della legge 92/12. A tale riguardo, si ricorda che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.